

**REGIONE BASILICATA**

**LA GIUNTA**

**DELIBERAZIONE N°** 465

**SEDUTA DEL**

3 APR. 2006

**DIPARTIMENTO**

**OGGETTO** Regolamento (CE) n.2035 della Commissione del 12 dicembre 2005: Revoca D.G.R. n. 2284 del 10.12.2003 ed approvazione nuove "Linee guida sulle modalità di accertamento delle irregolarità e frodi e di attuazione della procedura di recupero somme".

**Relatore**

**PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno

alle ore

13.00

nella sede dell'Ente,

3 APR. 2006

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Gaetano FIERRO	Vice Presidente	X	
3. Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
4. Rocco COLANGELO	Componente	X	
5. Francesco MOLLIKA	Componente	X	
6. Giovanni RONDINONE	Componente		X
7. Donato Paolo SALVATORE	Componente	X	

Segretario:

**Avv. Maria Carmela Santoro**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° \_\_\_\_\_ pagine compreso il frontespizio  
e di N° \_\_\_\_\_ allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

☐ Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

☐ Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**

Atto soggetto a pubblicazione ☐ integrale ☐ per estratto

VISTA la L.R. 02.03.1996, n.12 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTA la D.G.R. 13.01.1998, n. 11, concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta;

VISTE la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2035 del 12/12/2005 che, modifica il regolamento (CE) n.1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore;

CONSIDERATO che il predetto regolamento si prefigge lo scopo di rendere più efficace il sistema di Comunicazione delle irregolarità e che a tal fine si propone di meglio precisare gli obblighi di comunicazione dei casi di sospetto di frode e di garantire la qualità delle informazioni;

VISTA la D.G.R. 2017 del 5/10/2005 che attribuisce all’Ufficio Controllo Fondi Europei, tra gli altri, gli adempimenti in materia di accertamento e segnalazione delle irregolarità riscontrate nel corso dell’effettuazione dei controlli sugli interventi cofinanziati dai fondi europei ai sensi della D.G.R. n. 2284/2003;

CONSIDERATO che la richiamata D.G.R. n. 2284/2003 del 10.12.2003 prendeva a riferimento il Regolamento (CE) n.1681/94;

RITENUTO di dover modificare le linee guida sulle modalità di accertamento delle irregolarità approvate con la citata D.G.R. n. 2284/2003 al fine di adeguarle alle nuove indicazioni inerenti gli adempimenti in materia di accertamento e segnalazione delle irregolarità di cui al regolamento (CE) n. 2035/05;

VISTO il documento concernente le nuove “Linee Guida sulle modalità di accertamento delle irregolarità e frodi e di attuazione della procedura di recupero somme” elaborato dall’Ufficio Controllo Fondi Europei in ottemperanza ai dettami del Reg. (CE) n. 2035/2005 ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” di cui è parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le nuove linee guida si applicano, in relazione agli interventi cofinanziati dai Fondi Europei, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;


Su proposta del Presidente e ad unanimità di voti

## DELIBERA


1. Di approvare le nuove “Linee guida sulle modalità di accertamento delle irregolarità e frodi e di attuazione della procedura di recupero somme” nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, di cui è parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che le nuove “Linee guida sulle modalità di accertamento delle irregolarità e frodi e di attuazione della procedura di recupero somme” si applicano in relazione agli interventi cofinanziati dai Fondi Europei a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;
3. di revocare le linee guida di cui alla D.G.R. n. 2284/2003 a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;
4. di demandare all’Ufficio Controllo Fondi Europei gli adempimenti di competenza conseguenti, ivi compresa la notifica del presente provvedimento agli uffici regionali ed ai beneficiari finali extra – regionali interessati all’attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi europei per il tramite dei Responsabili di Misura e la divulgazione attraverso il sito europeo del portale Basilicatanet.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

  
(dott. Luciana Picciano)

IL DIRIGENTE

  
(dott. Francesco Rizzo)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

# ALLEGATO A

## LINEE GUIDA SULLE MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITA' E FRODI E DI ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO SOMME

### Titolo I

#### PRINCIPI GENERALI

##### 1. NOZIONE DI IRREGOLARITA'

• L'art. 1 bis paragrafo n. 1) del Regolamento (CE) n. 1681/94 – aggiunto dal Regolamento (CE) n. 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005 - riprende la definizione d'**irregolarità** già fornita dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995: “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall'azione o dall'omissione di un operatore economico, che **ha o avrebbe l'effetto di arrecare** un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità **europee** **attraverso l'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita**”.

L'irregolarità così delineata è riscontrata “prima face” dal Responsabile della misura quale certificatore del progetto cofinanziato dal POR Basilicata 2000/2006.

##### 2. NOZIONE DI FRODE

L'art. 1 bis del Regolamento (CE) n. 1681/94 al paragrafo 4) – aggiunto sempre dal Regolamento (CE) n. 2035/2005 - precisa il concetto di sospetto di frode: “irregolarità che dà luogo, a livello nazionale, all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode ....”.

Tale concetto prende spunto dall'art. 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione del 26 luglio 1995 che definisce la **frode comunitaria** come: “.... qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi”. La nozione di frode è differente da quella di irregolarità perché è caratterizzata da comportamenti illeciti intenzionali dolosi posti in essere dagli operatori economici e assoggettati a sanzioni penali.

- **COMPORTAMENTI VOLONTARI = FRODE**
- **COMPORTAMENTI INVOLONTARI = IRREGOLARITA'**

L'**ordinamento italiano** attraverso una serie di Leggi è pervenuto ad una tipizzazione delle frodi comunitarie penalmente sanzionate. Con Legge 19.03.1990 n. 55 il legislatore italiano ha già introdotto il delitto di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** di cui all'art. **640-bis c.p.** in danno, non solo dello Stato e degli altri Enti Pubblici ma anche delle Comunità europee; con Legge 26.04.1990 n. 86, integrata, poi, con Legge 7.02.1992 n.181, ha introdotto il delitto di **malversazione a danno dello Stato** di cui all'art. **316-bis c.p.** che punisce le distrazioni dei contributi pubblici o delle Comunità europee da parte dei beneficiari estranei alla Pubblica Amministrazione.

Ed infine, in attuazione agli obblighi assunti nella Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995, è stata introdotta, mediante l'art.4 della Legge 29.09.2000 n.300, la fattispecie delittuosa di cui all'art. **316-ter c.p.**, che punisce l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee “mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute”.

### **3 . ELENCO DELL'IRREGOLARITA'**

Principali tipologie di irregolarità in base alla codifica proposta dal CoCoLaF –  
Commissione Europea – Ufficio Europeo per la lotta Antifrode (OLAF)

#### **Contabilità**

- 101 Contabilità assente
- 102 Contabilità errata
- 103 Contabilità falsa o falsificata
- 104 Contabilità non presentata
- 199 Altri casi di contabilità irregolare

#### **Documenti**

- 207 Domanda di aiuto errata o incompleta
- 208 Domanda di aiuto falsificata
- 209 Domanda di aiuto falsa
- 210 Documenti giustificativi incompleti o mancanti
- 211 Documenti giustificativi errati
- 212 Documenti giustificativi falsi
- 213 Documenti giustificativi falsificati
- 299 Altri casi di documenti irregolari

#### **Azioni**

- 324 Misura non eleggibile all'aiuto
- 325 Spese non eleggibili
- 326 Ritenuta di commissione non dovuta

### **Operatore Economico**

- 401    Dati identificativi irregolari
- 402    Attività inesistente
- 403    Falsa descrizione dell'attività
- 404    Ripresa irregolare della produzione
- 405    Cessazione, vendita o riduzione irregolare
- 406    Non cessazione, non estirpazione, non abbattimento, ....
- 407    Inosservanza della quota, della soglia, ...
- 408    Operatore non avente la qualità necessaria
- 409    Assenza di identificazione, di marcatura, ...
- 410    Non riconversione
- 499    Altre irregolarità dell'operatore

### **Diritto all'aiuto**

- 601    Inosservanza dei termini
- 602    Operazione vietata durante la misura
- 605    Dichiarazione assente o tardiva
- 606    Cumulo di aiuti incompatibili
- 607    Assenza delle prove prescritte
- 608    Rifiuto del controllo
- 609    Rifiuto del pagamento
- 611    Diverse domande per lo stesso soggetto
- 612    Inosservanza di altre condizioni del regolamento / contratto
- 614    Infrazione alle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici
- 699    Altre irregolarità del diritto all'aiuto

### **Operazione**

- 810 Mancata realizzazione dell'Operazione
- 811 Realizzazione incompleta dell'Operazione
- 812 Realizzazione non conforme dell'Operazione
- 822 Spese non afferenti al periodo di realizzazione
- 823 Spese non legittime / costo - beneficio non probante
- 831 Soprafinanziamento
- 832 Contributo insufficiente dello Stato Membro / Privato
- 840 Reddito non dichiarato

### **Altro**

- 998 Non indicato
- 999 Altre irregolarità (da precisare)

## **4. RISCONTRO DELLE IRREGOLARITÀ**

Il paragrafo 1 art. 3 del Regolamento (CE) n. 1681/94, come sostituito dal Regolamento (CE) n. 2035/2005, impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione Europea, per il tramite del Dipartimento per le Politiche Comunitarie, entro i **due mesi** successivi al termine di ogni trimestre l'elenco delle irregolarità che sono state oggetto di **un primo atto di accertamento** amministrativo o giudiziario. A tal fine si riporta la definizione contenuta all'art. 1 bis paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1681/94 – come aggiunta dal regolamento (CE) n. 2035/2005 - tratta dall'art. 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005: “una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario”.



Inoltre si forniscono gli elementi informativi, (art. 3 paragrafo n. 1 del regolamento (CE) n. 1681/94 così sostituito dal regolamento (CE) n. 2035/2005) che ciascuna scheda irregolarità dovrà contenere:

- a) “il fondo o i fondi strutturali o lo strumento finanziario interessati, l’obiettivo, i dati d’identificazione della forma d’intervento e dell’operazione in questione, nonché il numero ARINCO o il codice CCI (codice comune di identificazione) – per esempio il CCI del P.O.R. Basilicata 2000/2006 è: 1999 IT 161 PO 012;
- b) la disposizione violata;
- c) la data e la fonte della prima informazione che ha fatto sospettare l’esistenza dell’irregolarità;
- d) le pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità;
- e) eventualmente, se la pratica in questione fa sospettare l’esistenza di una frode;
- f) il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta;
- g) eventualmente, Stati membri e i paesi terzi interessati;
- h) il momento o il periodo in cui è stata commessa l’irregolarità;
- i) i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto all’accertamento dell’irregolarità e i servizi cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;
- j) la data del primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario dell’irregolarità;
- k) l’identità delle persone fisiche e giuridiche implicate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione sia inutile, tenuto conto del tipo di irregolarità, ai fini della lotta contro le irregolarità;
- l) l’importo complessivo dello stanziamento approvato per l’operazione e la ripartizione del relativo cofinanziamento, tra contributo comunitario, nazionale, privato o altro;
- m) l’importo interessato dall’irregolarità e la sua ripartizione tra contributo comunitario, nazionale, privato o altro; se non è stato eseguito alcun pagamento relativo al contributo

- pubblico, a favore delle persone o dei soggetti di cui alla lettera k), le somme che sarebbero state pagate indebitamente ove non si fosse accertata l'irregolarità;
- n) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;
- o) la natura della spesa irregolare".

Oltre al resto è fornito uno schema che indica l'iter temporale e procedurale da seguire all'interno delle amministrazioni nella comunicazione delle irregolarità:

### **ITER TEMPORALE**

Irregolarità riscontrate nel 1° trimestre (dal 1 gennaio al 31 marzo)

Da comunicare entro il 31 maggio

Irregolarità riscontrate nel 2° trimestre (dal 1 aprile al 30 giugno)

Da comunicare entro il 31 agosto

Irregolarità riscontrate nel 3° trimestre (dal 1 luglio al 30 settembre)

Da comunicare entro il 30 novembre


Irregolarità riscontrate nel 4° trimestre (dal 1 ottobre al 31 dicembre)


Da comunicare entro il 28/29 febbraio

### **I LIVELLO**


#### **ITER PROCEDURALE**

**comunicazione dell' irregolarità da parte di chi la riscontra**





## II LIVELLO



### 5. AGGIORNAMENTO

La comunicazione delle irregolarità va poi, entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre (vedi ITER TEMPORALE), **aggiornata** (ex art. 5 paragrafo 1, primo comma Reg. (CE) n. 1681/94) in base ad intervenuti cambiamenti (esempio: importo dei recuperi eseguiti o previsti; procedimenti giudiziari o amministrativi promossi per il recupero degli importi indebitamente pagati e per l'applicazione delle sanzioni). **Il secondo comma paragrafo n. 1 sempre dell'art. 5 è stato così sostituito dal regolamento (CE) n. 2035/2005:** “Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, relative alla conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati facciano o meno sorgere un sospetto di frode”; **anche il paragrafo 2 del medesimo articolo è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 2035/2005:** “Lo Stato membro il quale ritenga che non si possa eseguire o prevedere il recupero di una somma informa la Commissione, mediante **una comunicazione speciale**, dell'importo non recuperato e dei motivi per i quali ritiene che tale somma sia a carico della Comunità o dello stesso Stato membro”.


La “**comunicazione speciale**” dovrà contenere almeno:




- “una copia dell’atto di concessione del contributo;
- la data dell’ultimo pagamento al beneficiario finale o destinatario ultimo;
- una copia dell’ordine di recupero;
- se del caso, una copia del documento attestante l’insolvibilità del beneficiario finale o destinatario ultimo;
- una descrizione sommaria dei provvedimenti adottati dallo Stato membro per recuperare le somme in questione e le date di detti provvedimenti”.

Al di fuori della “comunicazione speciale” per l’aggiornamento sempre ex art. 5 paragrafo 1 primo comma del regolamento (CE) n. 1681/94 si dovrà compilare il campo oggetto di variazione della scheda irregolarità, oltre ai seguenti punti obbligatori (come richiesto nella nota n. 3795/GAB del 26.03.04):

- i dati identificativi della persona fisica o giuridica implicata (punto 10.1 e 10.2);
- i dati identificativi del finanziamento (punti 1.2, 1.3 e 1.5).

Per la richiesta e il successivo invio dell’aggiornamento si dovrà seguire l’iter, temporale (descritto al punto 4 del presente allegato) e procedurale di seguito descritto:





Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2035/2005 "l'art. 5 del regolamento (CE) n. 1681/94, quale applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi ai casi, relativi a somme inferiori a 10. 000,00 EUR, notificati prima del 28 febbraio 2006".

## 6. OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1681/94 art. 1 bis par. 2) – come aggiunto dal Regolamento (CE) n. 2035/2005 - si definisce **operatore economico**: "qualsiasi soggetto che partecipa alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico" in pratica il beneficiario finale o destinatario ultimo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali. Quando il beneficiario finale è un'Amministrazione Pubblica, essa è da considerare in ogni modo operatore economico

allorquando ponga in essere in prima persona la gestione e l'organizzazione del programma finanziato dal Fondo strutturale.

Quando, invece, le irregolarità commesse da **un'Amministrazione Pubblica** siano imputabili ad un'attività compiuta nelle funzioni di **pubblica autorità**<sup>1</sup>, l'Amministrazione dello Stato membro non può considerarsi operatore economico poiché gli atti inerenti l'esercizio dei pubblici poteri non sono sottoposti alla disciplina di diritto comune dei rapporti fra soggetti privati. Nel caso in cui uno Stato membro ponga in essere un'attività di ordine gestionale, alla stregua di qualsiasi operatore economico, le eventuali irregolarità da esso commesse sono comunicate alla Commissione europea al pari di quelle commesse da un operatore economico "privato".

## **7. LA SOGLIA DALLA QUALE SCATTA L'OBLIGO DELLA COMUNICAZIONE**

Al fine di alleggerire l'onere imposto agli Stati membri dal sistema delle comunicazioni e per garantire l'efficacia di tale sistema, il regolamento (CE) n. 2035/2005 ha stabilito l'aumento della soglia minima, a partire dalla quale è obbligatorio comunicare i casi di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 2035/2005 ha, innalzato la soglia di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 1681/94 da **4.000,00 a 10.000,00 euro** (fermo restando quanto ribadito alla fine del punto n. 5 del presente allegato); tale ammontare si riferisce esclusivamente alla quota di cofinanziamento comunitario e non all'intero valore dell'intervento, che include oltre al contributo europeo quello nazionale, privato o altro. Per le somme inferiori, la normativa comunitaria in materia di spese, continua a prevedere la comunicazione solo qualora la Commissione ne faccia esplicita richiesta.

---

<sup>1</sup> Vedi definizione nel Glossario

## 8 . DEROGHE ALL'OBLIGO DI COMUNICAZIONE

Come si è già precisato al punto n. 4 del presente allegato, il paragrafo 1 dell'art. 3 del regolamento (CE) n.1681/94 è stato così sostituito dal regolamento (CE) n. 2035/2005 "entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle irregolarità ..". In deroga al primo comma così come sopra sostituito, non saranno comunicati i seguenti casi:

- “casi in cui la sola irregolarità consista nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione cofinanziata dal bilancio comunitario in seguito al **fallimento**<sup>2</sup> del beneficiario finale o destinatario ultimo. Sono invece comunicate le irregolarità precedenti il fallimento e qualsiasi sospetto di frode;
- casi che il beneficiario finale o destinatario ultimo abbia segnalato all'autorità amministrativa spontaneamente o prima che l'autorità competente li scoprisse, prima o dopo la **concessione**<sup>3</sup> del contributo pubblico;
- casi in cui l'autorità amministrativa abbia accertato un errore riguardo alla finanziabilità del progetto e abbia corretto tale errore prima che sia stato **versato** il contributo pubblico”.

Questa deroga, non opera nel caso in cui, l'errore sia scoperto **dopo** il pagamento della Commissione, giacché in tal caso l'amministrazione è tenuta a procedere ad un recupero e pertanto a comunicare il caso alla Commissione europea.

Un'altra deroga al riguardo è determinata dall'eventuale osservanza del **segreto istruttorio** imposto dal legislatore nazionale, che subordina la comunicazione alla Commissione al

---

<sup>2</sup> Vedi l'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio.

benestare dell'autorità giudiziaria competente (art.3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1681/94).

## **9. COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO E ALLA COMMISSIONE EUROPEA**

Le attività di comunicazione consistono:

- 1) **contestazione scritta** al beneficiario del contributo mediante la quale si sollecita l'interlocutore a fornire chiarimenti in ordine alle irregolarità riscontrate;
- 2) nel caso in cui le richieste suddette siano infruttuose si darà inizio alla procedura di informazione alla Commissione europea.

La comunicazione alla Commissione europea avviene per il tramite del **Dipartimento per le Politiche Comunitarie**, per quanto concerne i fondi FEAOG e FESR, mentre per il FSE la comunicazione va indirizzata anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La trasmissione, per tutti e tre i Fondi, deve avvenire utilizzando la scheda diffusa dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie.

## **10. PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO IN CORSO**

Il Responsabile di misura, nei casi di irregolarità che hanno dato luogo ad un inizio di attività giudiziaria, valuterà l'opportunità di attendere gli esiti del procedimento pendente ovvero attivare una procedura con esercizio dei poteri di autotutela e sospensione cautelativa del finanziamento.

---

<sup>3</sup> Vedi definizione nel Glossario



## 11. METODOLOGIA DI RECUPERO

Sarà il Responsabile di misura ad attuare la procedura di recupero in quanto come soggetto attuatore è in possesso di tutta la documentazione (ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento sul sistema regionale organizzativo - funzionale in materie a rilevanza comunitaria" D.G.R. n. 847 del 20/05/2003).

Il Responsabile di misura una volta calcolata la somma da recuperare la riporta nella apposita tabella (Scheda dei Recuperi come riportata nel presente allegato) e procede all'avvio del recupero presso il beneficiario finale o destinatario ultimo dei finanziamenti indebitamente percepiti, **incrementati** degli **interessi** calcolati in base al TUS/TUR, se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria (D.M. 22.04.1997), mentre negli altri casi gli interessi verranno calcolati in base al Tasso legale.

Il Responsabile di misura ha anche il compito di inviare al debitore apposito avviso nel quale verrà stabilito il termine utile entro il quale provvedere alla restituzione dell'indebito a mezzo di versamento su c/c intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata. Il procedimento di recupero è notificato dal responsabile di misura, all'autorità di pagamento e di gestione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) 448/01. A seguito di tale notifica le Autorità di Pagamento delle Amministrazioni titolari di interventi comunitari sono tenute in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Reg. (CE) 438/01 a contabilizzare gli importi da recuperare relativi a pagamenti già effettuati nell'ambito dell'intervento stesso, e quindi a restituire alla Commissione europea gli importi riferiti ai pagamenti irregolari recuperati, maggiorati degli interessi di mora, deducendo le somme di che trattasi dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento inoltrata alla Commissione europea, ovvero tramite rimborso diretto alla Commissione stessa.

Decorso inutilmente tale termine, si conferirà all'Ufficio legale e del contenzioso il compito di recuperare coattivamente presso il beneficiario finale o destinatario ultimo i finanziamenti indebitamente percepiti.

Per ciò che concerne le spese giudiziarie appare opportuno richiamare l'art. 7 del (CE) Reg. n.1681/94 in base al quale la Commissione può chiedere espressamente allo Stato membro interessato di avviare o proseguire un'azione giudiziaria per il recupero di importi indebitamente pagati, impegnandosi nei suoi confronti a rimborsare integralmente o parzialmente, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse con il procedimento, anche ove questo risulti infruttuoso.

Di seguito si esplicita la procedura stragiudiziale (già introdotta sopra in via sommaria) da attivare per il recupero, così come concordata con l'Ufficio legale e del contenzioso:

- 1) con nota raccomandata A/R si invita il beneficiario finale o destinatario ultimo che ha ricevuto il finanziamento – parziale o integrale – a fornire chiarimenti su rilievi istruttori che potrebbero portare alla revoca dello stanziamento concesso. Nella nota (ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/90 e successive modifiche) si preavvisa che la stessa ha valenza di comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
- 2) con la predetta nota vengono concessi al beneficiario finale o destinatario ultimo 30 giorni - a partire dalla data di ricevimento - per esprimere eventuali osservazioni e per produrre documenti come previsto dall'art.10 della Legge n. 241/90 e successive modifiche;
- 3) se entro tale termine non è pervenuto alcun riscontro o si ritengono non accoglibili le eventuali osservazioni si adotta la determinazione dirigenziale

di revoca dell'atto con il quale si era concesso il contributo al beneficiario finale o destinatario ultimo;

- 4) tale determinazione dirigenziale di revoca viene notificata al beneficiario finale o destinatario ultimo e all'eventuale soggetto garante (tramite raccomandata A/R e in allegato alla nota "di invito" di cui al punto successivo;
- 5) nella nota con la quale si notifica il provvedimento di revoca si invita il beneficiario finale o destinatario ultimo a restituire, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, la somma erogata, maggiorata degli interessi sopra indicati, decorrenti dalla data dell'erogazione. Nella predetta nota – si precisa che in mancanza si procederà al recupero coattivo con aggravio di spese ulteriori – inoltre, si chiarisce che la restituzione dovrà avvenire mediante versamento sul c/c n..... intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata, con indicazione della causale del versamento. Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata all'ufficio che ha disposto la revoca;
- 6) nella stessa nota si avvisa l'eventuale garante che gli sarà richiesto il pagamento in nome e per conto del beneficiario finale o destinatario ultimo qualora questi non provveda alla restituzione nei termini previsti;
- 7) in caso di inadempimento del beneficiario finale o destinatario ultimo, si inviterà il garante - con nota raccomanda A/R – inviata, per conoscenza, anche al predetto beneficiario finale o destinatario ultimo - a provvedere al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della stessa;
- 8) decorso inutilmente tale termine, il Responsabile di misura trasmetterà all'Ufficio legale e del contenzioso una relazione - corredata di tutta la

documentazione - relativa alla pratica affinché si dia corso all'azione di recupero coattivo delle somme.

## **12. RETTIFICHE FINANZIARIE**

Il Responsabile di misura, per le spese non riconosciute e quelle ritenute non congrue<sup>4</sup> al singolo progetto, nei casi in cui per quanto già verificato sia stata attivata la domanda di pagamento alla Commissione europea, notificherà tali rettifiche finanziarie di cui al **Reg. (CE) n. 448/01**, all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Pagamento; quest'ultima darà comunicazione delle rettifiche così effettuate alla Commissione europea.

## **13. TUTELA DELLA PRIVACY**

Il regolamento (CE) n. 2035/2005 ha così sostituito il paragrafo 3 dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1681/94: “quando sottopongono a trattamento dati personali in forza del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri vigilano affinché siano rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali<sup>5</sup> relative alla protezione di tali dati, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e, se del caso, al regolamento (CE) n. 45/2001”.

---

<sup>4</sup> Vedi definizione nel Glossario

<sup>5</sup> Vedi D.Lgs 196 del 2003



## **GLOSSARIO:**

### **1) PUBBLICA AUTORITA'**

E' l'Ente nell'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Quando invece agisce in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati, non si può ritenere che esso svolga attività in quanto pubblica autorità.

In altre parole, il rapporto giuridico che si instaura tra l'ente pubblico ed il soggetto beneficiario della prestazione non risulta paritario, ma presuppone, anche solo potenzialmente, che l'ente pubblico possa esercitare nei confronti del privato un certo grado di autorità. Viceversa, nell'ipotesi in cui il rapporto tra privato ed ente pubblico sia disciplinato da norme di diritto privato, l'ente pubblico è equiparato a qualsiasi altro soggetto che esercita un'attività economica ed effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi verso corrispettivo.

### **2) CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

L'atto amministrativo regionale, con il quale si ammette a finanziamento un'operazione - art. 9 let. k) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 - realizzata dal beneficiario finale o destinatario ultimo.

### **3) CONGRUITA'**

La congruità di una spesa è ravvisabile attraverso la sua corrispondenza al progetto o all'azione cofinanziata dai Fondi Strutturali.

Per tutte le altre definizioni non presenti nel seguente glossario si rimanda al Reg. (CE) n. 1260/99 del Consiglio.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

*C. Panto*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 6.4.06  
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

L'IMPIEGATO ADDETTO

*F. Luy*

